

statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.

- (8) Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulle carni negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾, che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme ai principi d'imparzialità, vale a dire in particolare obiettività e indipendenza scientifica, nonché trasparenza, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici e riservatezza statistica.
- (10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (11) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I, II, IV e V. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completarlo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (12) Le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE dovrebbero pertanto essere abrogate.
- (13) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

- b) statistiche sulla macellazione di bovini, suini, ovini, caprini e pollame; e
- c) previsioni sulla produzione di carni bovine, suine, ovine e caprine.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «azienda agricola» indica un'azienda agricola come definita all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ⁽³⁾;
- 2) «indagini a campione» indica un'indagine a campione come definita all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1166/2008;
- 3) «bovini» indica gli animali domestici delle specie *Bos taurus* e *Bubalus bubalis*, compresi gli ibridi come il Beefalo;
- 4) «suini» indica gli animali domestici della specie *Sus scrofa domestica*;
- 5) «ovini» indica gli animali domestici della specie *Ovis aries*;
- 6) «caprini» indica gli animali domestici della sottospecie *Capra aegagrus hircus*;
- 7) «pollame» indica gli uccelli domestici delle specie *Gallus gallus* (polli), *Meleagris spp.* (tacchini), *Anas spp.* e *Cairina moschata* (anatre) e *Anser anser dom.* (oche). Sono inclusi gli uccelli domestici delle specie *Coturnix spp.* (quaglie), *Phasianus spp.* (fagiani), *Numida meleagris dom.* (galline faraone), *Columbinae spp.* (piccioni) e *Struthio camelus* (struzzi). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne;
- 8) «macello» indica lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.

Altre definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell'allegato I.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne negli Stati membri, in particolare:

- a) statistiche sui bovini, sui suini, sugli ovini e sui caprini;

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

SEZIONE I

STATISTICHE SUL BESTIAME

Articolo 3

Copertura

1. Ogni Stato membro compila statistiche sul numero di capi bovini, suini, ovini e caprini delle aziende agricole all'interno del proprio territorio.

⁽³⁾ Cfr. la pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

